

**PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE**



Roma F3 DIC. 2018

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI  
DAGL/52557/10-3-1

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL 0010725 P-  
del 03/12/2018



21609979

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO  
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato  
R O M A

**OGGETTO:** schema di disegno di legge recante deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.  
(PRESIDENZA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# Disegno di legge recante deleghe per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore

## CAPO I

Principi e criteri direttivi per la semplificazione, il riassetto normativo e la codificazione, nonché disposizioni per la loro attuazione e il loro coordinamento

### ART. 1

*Principi e criteri direttivi generali per la semplificazione, il riassetto normativo e la codificazione*

1. Il Governo, per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese, è delegato ad adottare decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione nei seguenti settori, con facoltà di intervenire anche limitatamente a specifiche attività o gruppi di attività intersettoriali:
  - a) agricoltura, agroalimentare e turismo;
  - b) attività economiche e sviluppo economico;
  - c) comunicazioni e società dell'informazione;
  - d) edilizia, urbanistica e governo del territorio;
  - e) energia e fonti rinnovabili;
  - l) infrastrutture e trasporti;
  - m) istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e ricerca;
  - n) lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, della previdenza dei lavoratori del settore pubblico e privato e delle politiche sociali;
  - o) prevenzione della corruzione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - p) sistema tributario;
  - q) tutela della salute.
  
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

- b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, laddove possibile intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti;
- c) esplicitare il principio di tipicità delle attività soggette a oneri autorizzatori o di comunicazione, affermando quello del libero svolgimento di tutte le altre non espressamente contemplate e regolate da norme di rango primario;
- d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- e) per le disposizioni che derivano dall'adeguamento al diritto europeo, abrogazione di quelle che costituiscono livello di regolazione superiore a quello minimo richiesto dalla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata utilizzando le procedure di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
- f) unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppi di attività;
- g) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea o a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- h) per i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure che restano in vigore ai sensi della lett. g), semplificare i procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, altresì eliminando quelle relative alla tutela di interessi pubblici non primari, accorpando le funzioni per settori omogenei, individuando discipline uniformi e tempi uguali per tipologie omogenee di procedimenti;
- i) prevedere, nelle situazioni nelle quali sia necessaria l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, la facoltà per l'Amministrazione competente di procedere all'adozione di un provvedimento autorizzativo a carattere generale;
- l) estendere l'ambito delle attività libere esercitabili senza bisogno di alcun incombente, ivi inclusi quelli di mera comunicazione, da parte dei soggetti privati;
- m) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;

- n) prevedere l'adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;
- o) definire le modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati, nonché le modalità di svolgimento della procedura;
- p) armonizzare, semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese e i professionisti prevedendo che:
  - 1) le attività di controllo siano svolte in modo da recare il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa, tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
  - 2) sia esclusa la possibilità di reiterare controlli finalizzati alla verifica del rispetto di obblighi analoghi o di carattere equivalente, individuando modalità di coordinamento obbligatorio tra le diverse Amministrazioni competenti per materia;
  - 3) le modalità di controllo e i connessi adempimenti amministrativi siano differenziati in base alla tipologia di attività svolta, alle sue caratteristiche, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
  - 4) in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea, sia istituito un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente;
- q) aggiornare la disciplina relativa allo sportello unico delle attività produttive, nonché la connessa disciplina delle Agenzie per le imprese e la disciplina relativa allo sportello unico dell'edilizia prevedendo:
  - 1) l'attivazione presso ciascun sportello di un servizio di assistenza per i procedimenti da concludersi mediante l'adozione di provvedimenti espressi, con il compito di supportare gli istanti dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la comunicazione di tutte le informazioni relative alla normativa applicabile e agli adempimenti necessari;
  - 2) in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, la possibilità per l'istante di rivolgersi alla regione affinché quest'ultima, anche con il supporto dei servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri l'assistenza e l'informazione;
  - 3) in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che, in presenza di procedimenti complessi in ragione del numero delle Amministrazioni interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, le funzioni attribuite

dalle vigenti disposizioni allo sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico per l'edilizia possano essere conferite alle regioni;

- r) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza, anche al fine di permettere:
- 1) l'immediata verifica dell'efficacia, anche in termini di risultati ottenuti, delle soluzioni organizzative adottate e la rilevazione di eventuali anomalie;
  - 2) la confrontabilità, tramite la pubblicazione sui siti istituzionali di ciascuna Amministrazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti, dei risultati organizzativi da parte delle diverse amministrazioni operanti sul territorio con le stesse competenze;
  - 3) l'adozione di misure di intervento, anche di tipo reputazionale, risarcitorio e, se del caso, disciplinare, in relazione numero di procedimenti conclusi e al rispetto o meno dei tempi previsti;
- s) semplificare e accelerare le procedure di spesa e contabili, eliminando gli adempimenti meramente formali e perseguendo la finalità della tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- t) prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che ogni dato o informazione necessaria alla pubblica amministrazione sia fornita una sola volta e che, in seguito, il dato possa essere richiesto da ciascuna amministrazione soltanto a quella che lo abbia già acquisito, anche attraverso una gestione uniforme delle banche dati pubbliche secondo criteri che ne assicurino la sicurezza, interoperabilità e accessibilità al fine di renderle funzionali alle esigenze dell'utenza e delle pubbliche amministrazioni;
- u) prevedere che per gli atti normativi di iniziativa governativa il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi di regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile;
- v) prevedere, nell'ambito dei trasferimenti a valere sulle risorse statali, l'istituzione di un fondo di premialità volto ad incentivare la qualità della regolazione nelle Regioni e la diffusione delle migliori pratiche, stabilendo che la distribuzione delle relative risorse avvenga sulla base di indicatori sulla semplificazione e la qualità della regolazione approvati in Conferenza Unificata e monitorati attraverso un sistema di verifica reciproca da parte delle Regioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, individuano i principi fondamentali, nonché modelli procedurali uniformi e livelli minimi di semplificazione, ferma restando la possibilità di ciascuna Regione di prevedere discipline ulteriormente semplificate. Nelle stesse materie i decreti legislativi possono intervenire sulle attività

amministrative; in tali casi, essi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, per l'individuazione delle attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria, il Governo può procedere alle consultazioni, anche con modalità telematica, dei principali destinatari e alla verifica dell'impatto della regolazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 246.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o dell'intesa nei casi di cui al comma 4, e del parere del Consiglio di Stato. I suddetti pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
6. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
8. La Commissione parlamentare per la semplificazione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

9. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, ovvero quando ricorra l'esigenza di assicurare livelli minimi di prestazione o in ogni altro ambito di competenza esclusiva statale, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole alla nuova disciplina di livello primario, anche attraverso la loro codificazione.

## ART. 2

### *Coordinamento delle attività di semplificazione, riassetto e codificazione*

1. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, è istituito un Comitato interministeriale per la qualità della regolazione e per il coordinamento della politica di semplificazione normativa del Governo. Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che comunque vi partecipa in qualità di componente stabile. Ad esso partecipano, altresì, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche all'ordine del giorno. In ogni caso, il Comitato si riunisce con la presenza di almeno due Ministri, oltre al Presidente.
2. Il Comitato di cui al comma 1 si avvale, ai fini dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1, della cabina di regia per la qualità della regolazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La cabina di regia è presieduta dal Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è coordinata da un esperto scelto tra professori universitari, magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dello Stato il quale, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, può essere collocato in posizione di fuori ruolo. Ove richiesto, il collocamento fuori ruolo è obbligatorio per l'Amministrazione di appartenenza ed è disposto in deroga a ogni altra disposizione di legge. La cabina di regia è composta altresì da non oltre quindici membri, tra cui il Capo del settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, due componenti del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, un componente del Gruppo di lavoro AIR del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009. La cabina di regia si avvale stabilmente di esperti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di esperti designati dai Ministri competenti per i settori di rispettiva competenza. La dotazione organica del Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 è aumentata di 5 unità da destinare Gruppo di lavoro AIR Al relativo onere si provvede con le risorse di cui all'articolo ....
3. La cabina di regia:
  - a) coordina le attività relative alla predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1;

- b) cura l'omogeneità e la coerenza degli interventi di semplificazione e l'attuazione dei criteri di delega di cui alla presente legge;
  - c) svolge, in coordinamento con le Amministrazioni competenti, l'analisi e la verifica dell'impatto della regolazione, di cui all'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, per gli interventi di semplificazione da adottare ai fini dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 1;
  - d) svolge, in coordinamento con le Amministrazioni competenti, l'attività di consultazione ai fini della definizione degli interventi di semplificazione.
4. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può demandare al Consiglio di Stato la redazione degli schemi di atti normativi di cui alla presente legge.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, il Consiglio di Stato può avvalersi di esperti individuati, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, e dirigenti delle amministrazioni pubbliche, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, nonché di avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale ed esperti di elevata professionalità, anche in materie diverse da quelle giuridiche. La nomina degli esperti viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Gli esperti prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso di spese. Sugli schemi di atti normativi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

### ART. 3

#### *Riordino dell'Unità per la semplificazione*

1. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a ridefinire, ferme le competenze del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti e le attività dell'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che è ridenominata "Unità per la semplificazione", attribuendole compiti in materia di:
- a) supporto al Ministro delegato per la pubblica amministrazione e ai suoi uffici di diretta collaborazione per la definizione e l'attuazione delle politiche di semplificazione amministrativa;
  - b) coordinamento delle attività di implementazione delle iniziative di semplificazione, ivi comprese le attività amministrative, di indirizzo e coordinamento, di comunicazione istituzionale, di raccolta e diffusione di migliori pratiche e di errori applicativi, di verifica e di monitoraggio, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica;



- c) monitoraggio del funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, con la possibilità di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di atti di indirizzo rivolti al miglioramento dell'attività di detta Commissione;
  - d) individuazione, in coordinamento con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di specifici percorsi formativi e di aggiornamento in materia di semplificazione amministrativa.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

#### ART. 4

##### *Commissione per l'attuazione delle misure di semplificazione*

1. Il Governo è delegato a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione permanente cui è attribuito il compito di assicurare in concreto l'attuazione delle misure di semplificazione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei ministri, e che sia presieduta da un magistrato che svolge funzioni di livello non inferiore a presidente di sezione nelle giurisdizioni superiori e che sia composta da non oltre dieci componenti scelti tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato con almeno dieci anni di servizio, i professori ordinari di materie giuridiche con almeno dieci anni di servizio, i pubblici dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente di prima fascia o equiparati con almeno dieci anni di servizio, gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con almeno venti anni di esercizio professionale. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, il presidente e i componenti sono collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa è obbligatorio per l'Amministrazione di appartenenza ed è disposto in deroga a ogni altra disposizione di legge;
  - b) prevedere che la Commissione si esprima d'ufficio, su segnalazione dell'Unità per la semplificazione di cui all'articolo 3, ovvero su istanza da chiunque proposta volta a verificare la conformità alla legge e alle altre disposizioni normative degli adempimenti e degli oneri regolatori, inclusi quelli amministrativi e informativi, richiesti da provvedimenti amministrativi, da atti amministrativi generali e da atti normativi di rango secondario;
  - c) prevedere che la proposizione dell'istanza produca la sospensione interinale dei termini in corso e di ogni altro effetto pregiudizievole fino alla decisione della

Commissione sulla prosecuzione dell'efficacia di tale misura cautelare, da adottarsi entro un termine prefissato; tale decisione cautelare può essere demandata ad un solo componente della Commissione che in caso di manifesta infondatezza dell'istanza può proporre alla Commissione l'immediata archiviazione senza ulteriore istruttoria;

- d) prevedere che, in caso di eccessivo carico di istanze, la Commissione, ferma l'immediatezza delle decisioni cautelari di cui alla lettera c), esamini prioritariamente, nel merito, le istanze relative agli atti regolamentari rispetto a quelli non normativi generali e agli atti amministrativi, ma con facoltà del presidente di anteporre la trattazione degli affari che abbiano più elevato numero di soggetti coinvolti o maggior rilievo economico, ovvero che presentino peculiare valenze nomofilattica per le future condotte delle amministrazioni, nonché di stabilire ulteriori criteri, modificabili e derogabili, circa l'ordine di trattazione degli affari;
  - e) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza con riferimento ai provvedimenti amministrativi, fissa un termine entro cui l'Amministrazione si adegua e che si applica l'articolo 328 c.p. in caso di inerzia protratta dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, senza bisogno di ulteriore diffida;
  - f) prevedere che, se la Commissione ritiene fondata l'istanza per gli atti amministrativi generali e gli atti regolamentari, ne sospende gli effetti dandone comunicazione all'autorità emanante affinché si adegui alle indicazioni della Commissione; in caso di provvedimento espresso di mancato accoglimento della proposta della Commissione, quest'ultima e gli interessati possono ricorrere al giudice amministrativo, mentre in caso di inerzia dell'autorità emanante la Commissione deve proporre azione di annullamento dell'atto, prevedendosi per tutte tali ipotesi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
  - g) prevedere per l'accesso alla Commissione la corresponsione di diritti di segreteria, stabilendone l'integrazione con una maggiorazione, anticipata o posticipata, per i casi di manifesta infondatezza dell'istanza, secondo criteri e gradualità che siano volti a prevenire e scoraggiare abusi;
  - h) prevedere che la Commissione segnali i casi di reiterati interventi nei confronti delle stesse Amministrazioni al fine di ridurre i trasferimenti previsti a loro favore e determinare misura e modalità di tali riduzione;
  - i) stabilire la dotazione organica della struttura di supporto della Commissione, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2019 e a 5 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede ....

*Principi e criteri direttivi specifici in materia di agricoltura, agroalimentare e turismo, edilizia, istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, lavoro e legislazione sociale*

1. Nell'esercizio della delega in materia di agricoltura, agroalimentare e turismo, di cui all'articolo 1, comma 1, **lett. a)**, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole preordinati all'erogazione dell'aiuto e/o al sostegno regionale, nazionale e comunitario nell'ambito della Politica agricola comune;
  - b) introduzione di meccanismi di tipo pattizio con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura;
  - c) revisione e semplificazione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera;
  - d) potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese al fine di assicurare maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato;
  - e) favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;
  - f) revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;
  - g) definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura;
  - h) riordino della disciplina delle frodi agroalimentari attraverso una ricognizione delle fonti esistenti, una loro semplificazione e una compiuta ridefinizione dei confini fra ipotesi delittuose, contravvenzionali e amministrative previste in materia, nonché revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- i) riordino e revisione della normativa in materia di turismo nei limiti delle competenze statale e armonizzazione della relativa normativa a quella europea, prevedendo:
  - 1) riordino della normativa in materia di professioni turistiche;
  - 2) revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, definizione dei perimetri e tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere;
  - 3) emanazione delle linee guida e di indirizzo per la revisione del sistema di premialità per le strutture e le imprese turistico ricreative;
  - 4) individuazione dei fabbisogni, semplificazione delle procedure di raccolta e condivisione, monitoraggio e analisi dei dati ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica e per la realizzazione di un codice identificativo nazionale.
2. Nell'esercizio della delega in materia di edilizia, di cui all'articolo 1, comma 1, **lett. d)**, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli edilizi;
  - b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi di semplificazione.
3. Nell'esercizio della delega in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, **lett. m)**, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) razionalizzazione, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, di enti, agenzie, organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, ovvero attraverso trasformazione degli stessi in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, salvo la necessità di preservarne l'autonomia, ovvero ancora liquidazione di quelli non più funzionali all'assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni;
  - b) riduzione del numero di componenti degli organi collegiali e la razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale;
  - c) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone ruolo, competenze e responsabilità dei dirigenti scolastici;
  - d) riallocazione di funzioni e compiti amministrativi in tema di cessazioni dal servizio, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché di ulteriori compiti e funzioni non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica;

- e) razionalizzazione degli ordinamenti didattici scolastici;
  - f) riordino e promozione dell'attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione.
4. Nell'esercizio della delega in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all'articolo 1, comma 1, **lett. n)**, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) in materia di apprendistato, semplificare gli adempimenti del datore di lavoro relativi agli obblighi di erogazione della formazione al fine di ridurre il contenzioso in ordine all'accertamento di tale tipologia di rapporto;
  - b) distinguere le prestazioni di carattere previdenziale da quelle di carattere assistenziale valorizzando l'elemento della sussistenza o meno di un obbligo contributivo quale presupposto per il diritto alle relative prestazioni.

## CAPO II

### Ulteriori deleghe

#### ART. 6

*Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni modificative del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggio).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) aggiornare e rafforzare l'efficacia degli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali, revisionando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da assicurare i valori costituzionali sanciti dall'articolo 9 della Costituzione e la conseguente necessità di prevedere, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza e in attuazione del principio dello sviluppo sostenibile anche con riferimento ai beni culturali e paesaggistici, ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, da preservare e trasmettere alle future generazioni;
  - b) revisionare i casi in cui è possibile l'alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni che devono accompagnarle, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

- ~~e) al fine di assicurare il principio dell'eccezione del patrimonio culturale, revisionare le procedure di autorizzazione culturale e paesaggistica, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento della conferenza di servizi, adeguandone la disciplina al rispetto del principio fondamentale di cui all'articolo 9 della Costituzione, in relazione alla previsione dei casi di interessi che possono essere ritenuti prevalenti rispetto ai valori di rilevanza costituzionale culturale e paesaggistico; con specifico riguardo all'autorizzazione paesaggistica, prevedere il valore di silenzio devolutivo della mancata adozione nel termine di legge del parere obbligatorio e vincolante del soprintendente, assicurando la portata vincolante dello stesso parere ove intervenga comunque prima dell'adozione del provvedimento da parte della regione o dall'ente da essa delegato;~~
- d) revisionare la disciplina in materia di archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse storico in proprietà privata;
- e) **adeguare e coordinare la disciplina in materia di tutela, valorizzazione, fruizione e gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica alla nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché riordinare e razionalizzare le forme di partecipazione e sostegno dei privati alle relative attività;**
- f) **revisionare la disciplina concernente le modalità di organizzazione, affidamento e gestione dei servizi per il pubblico, anche al fine di ridefinire il perimetro di tali servizi e di assicurare un miglior coordinamento con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;**
- g) adeguare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici agli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;
- h) migliorare l'efficacia, la trasparenza e l'efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:
- 1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l'ingresso e l'uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell'ingresso temporaneo degli stessi;
  - 2) razionalizzando l'attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurare una maggiore efficienza;
  - 3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l'acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l'implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

- i) adeguare il procedimento di espropriazione di bene culturale, con la previsione di ulteriori norme speciali rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
  - l) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell'uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;
  - m) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;
  - n) revisionare le norme sul procedimento di adozione del piano paesaggistico e sul suo contenuto al fine di rafforzare la tutela dei beni paesaggistici, prevedendo comunque l'immodificabilità delle prescrizioni del piano per almeno sette anni nonché il maggior coinvolgimento delle associazioni portatrici di interessi diffusi;
  - o) revisionare le norme di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo comunque adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;
  - p) ai fini del coordinamento e riordino delle disposizioni vigenti, riformare e aggiornare, anche con decreti ministeriali regolamentari, la disciplina di cui ai regî decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e di ogni altra norma regolamentare attinente alla materia disciplinata dal Codice.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

## ART. 7

### *Delega in materia di contratti pubblici*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, anche al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di superare comunque le criticità emerse in sede giurisprudenziale, di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione di quello di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero modificandolo per quanto necessario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), d), e), g) m) ed r), per quanto applicabili, della presente legge, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando ove possibile una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione;
- b) assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e di esecuzione dei servizi e delle forniture limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
- c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3, fatta salva l'osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per regolare specifici istituti o ambiti tecnici o necessitanti di periodica revisione;
- d) prevedere una disciplina opportunamente differenziata applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ispirata alla massima semplificazione e rapidità, nonché una disciplina anche per i contratti attivi;
- e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell'ottica di assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
- f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, rafforzare la certezza applicativa delle norme attraverso atti di interpretazione dell'ANAC di natura non regolamentare e non vincolante volti a



chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dal codice, il rafforzamento della vigilanza collaborativa e dell'attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o delle imprese.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze e della difesa, sentita l'ANAC, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

4. Il Governo, entro ventiquattro mesi, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con... detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) ~~programmazione dei lavori pubblici e programma per l'acquisizione di forniture e servizi;~~
- c) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- d) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- e) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- f) categorie di opere generali e specializzate;
- g) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- h) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- i) collaudo e verifica di conformità;
- j) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- k) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- l) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

- m) lavori riguardanti i beni culturali;
- n) contratti da svolgersi all'estero.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

## ART 8

### *Principi e criteri direttivi specifici in materia di disabilità*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro... uno o più decreti legislativi in materia di disabilità. L'esercizio della delega avviene nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 comma 2, lett. ..., nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di ogni libertà fondamentale, in attuazione dei principi sanciti della Legge 3 marzo 2009, n. 18.

b) rimuovere ogni ostacolo e impedimento al compiere qualsiasi atto relativo a procedimenti e a procedure amministrative, nonché alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere prevedendo che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, possano manifestarla senza oneri, anche ad un notaio, senza la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni, il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n.89.

## ART. 9

### *Riordino della giustizia amministrativa*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'ordinamento della giurisdizione amministrativa.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede al coordinamento delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1982, n. 186, con quelle sopravvenute, ricollocando tali disposizioni nell'ambito della citata legge mediante novella, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ...
- b) ...
- c) ...

ART. 10

*Principi e criteri direttivi specifici per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni in materia di ordinamento militare*

**Testo in valutazione**

ART. 11

*Principi e criteri direttivi specifici in materia di cittadinanza digitale*

**Testo in valutazione**

ART. 12

*Delega per la razionalizzazione, la riorganizzazione e la semplificazione delle competenze, delle funzioni e delle strutture di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea e delle politiche europee*

**Testo in valutazione**

ART.13

*Disposizioni finanziarie e finali*

1.